*Il Ministro dell'università e della ricerca*

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal citato decreto-legge n. 1 del 2020 e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, al quale «sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica» nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del suddetto Dicastero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante: «*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*», pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 100 del 2 maggio 2025;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*" e, in particolare, l'articolo 11, commi 1 e 2;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", e in particolare, l'articolo 16, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*", e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante "*Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419*";

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" e, in particolare l'articolo 39, commi, 2 e 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «*Codice in materia di protezione dei dati personali*», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*»;

VISTO il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, «*Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali*»;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale del 14 ottobre 2021 n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi universitari, nonché la valutazione e l'autovalutazione degli stessi, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante «*Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 luglio 2022, n. 930, recante "*Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari*";

VISTA la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante "*Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria*";

VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, recante "*Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42)*"; e, in particolare, gli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, e l'articolo 6;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, recante «*Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 20 giugno 2025, n. 431, recante «*Contributo forfettario e termini di iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria a.a. 2025-2026*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 11 luglio 2025, n. 447, recante «*Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 luglio 2025, n. 454, recante «*Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 – a.a. 2025/2026*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 4 agosto 2025, n. 557, recante «*Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 20 ottobre 2025, n. 754, recante *«Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2 del D.M. 30 maggio 2025, n. 418»*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 dicembre 2025, n. 1115, recante «*Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 – a.a. 2025/2026*»;

VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2026/2027;

NELLE MORE dell'adozione delle disposizioni ministeriali concernenti le modalità di iscrizione per gli studenti internazionali ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, valide per l'anno accademico 2026/2027;

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca 6 febbraio 2026, n. 162 con il quale è stato istituito il «*Tavolo tecnico per la partecipazione studentesca all'attuazione e al miglioramento continuo della riforma per l'accesso a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria*» con l'obiettivo di supportare il Ministero nell'attuazione e nel miglioramento continuo della riforma per l'accesso ai corsi di studio in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria di cui alla legge 14 marzo 2025 n. 26 e relativi decreti attuativi;

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 31 marzo 2026, n. 424, recante "*Attivazione del Tavolo tecnico di cui al D.S.G. n. 162/2026*";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 maggio 2026, n. 690, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro per lo svolgimento di attività di supporto al Ministro per analisi, studio, valutazione ed elaborazione di proposte di aggiornamento ed integrazione della disciplina in materia di accesso e di formazione nei corsi di studio di area di Scienze della Salute, nonché il Tavolo consultivo a supporto del predetto Gruppo di lavoro;

TENUTO CONTO delle osservazioni e valutazioni emerse nell'ambito dei su menzionati Tavoli e Gruppi di lavoro, finalizzate ad una progressiva ottimizzazione del semestre filtro tramite l'adozione di misure integrative volte a garantirne una sua più efficace attuazione;

RAVVISATA la necessità di assicurare il coordinamento sistematico, la semplificazione, l'integrazione e l'attualizzazione delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca su citati e, in particolare, dei decreti nn. 418/2025, 431/2025, 454/2025, 557/2025, 754/2025 e 1115/2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 29 maggio 2026, n. 704 con il quale è stata istituita la Commissione incaricata dell'aggiornamento dei *Syllabus* relativi agli insegnamenti erogati nel semestre filtro e della definizione e validazione – anche in collaborazione con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) –di un set di domande, corredate delle risposte

ritenute corrette, da cui estrarre le prove da somministrare in occasione degli esami di profitto del semestre filtro per l'a.a. 2026/2027;

RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di studio afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico di cui al presente decreto in coerenza con l'inizio dell'anno accademico 2026/2027.

DECRETA

Art. 1
(*Disposizioni generali*)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, l'iscrizione degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero, al semestre filtro dei corsi di studio in lingua italiana attivati dalle Università statali per l'a.a. 2026-2027 nell'ambito delle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42) è libera.

2. Lo studente si iscrive a uno dei corsi di studio di cui al comma 1 e, contemporaneamente, a uno dei corsi di studio di cui all'articolo 9, di seguito denominati "corsi affini", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. L'iscrizione contemporanea al semestre filtro e al corso di studio affine è consentita anche in deroga al divieto di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 29 luglio 2022, n. 930.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati in lingua inglese presso le università statali e non statali legalmente riconosciute.

4. Per l'a.a. 2026/2027 le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati dalle università non statali legalmente riconosciute.

Art. 2
(*Iscrizione al semestre filtro*)

1. Ai fini dell'accesso al semestre filtro, lo studente procede all'iscrizione attraverso il sistema informatico disponibile sul sito Universitaly, secondo i termini e le modalità previsti dall'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, e indica:

a) la tipologia di corso di laurea magistrale a ciclo unico ove intende iscriversi tra Medicina e Chirurgia/Classe LM-41, Odontoiatria e Protesi Dentaria/Classe LM-46, Medicina Veterinaria/Classe LM-42;
b) l'Ateneo ove intende frequentare il semestre filtro tra quelli presso cui è attivata la Classe di corso di laurea magistrale a ciclo unico cui intende immatricolarsi in esito al semestre filtro. Tale scelta non deve necessariamente coincidere con una delle sedi di corso su cui si sceglie di concorrere, ai sensi del successivo articolo 3, ai fini di una utile assegnazione al corso di laurea magistrale prescelto;
c) la tipologia di corso di studio affine, tra quelli individuati dall'articolo 9, su cui intende concorrere per l'ipotesi di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito di cui all'articolo 10 per l'ammissione al secondo semestre del corso di laurea magistrale prescelto, salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Lo studente già iscritto ad un corso di studio affine tra quelli elencati all'articolo 9 non è obbligato ad effettuare la scelta del corso affine né, dunque, ad esercitare alcuna opzione di scelta di sede relativamente ad essi ai sensi del successivo articolo 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà per tale studente, qualora intenda modificare il proprio percorso formativo, di optare per la scelta di un corso affine diverso da quello a cui egli è già iscritto.

3. Per iscriversi al semestre filtro lo studente deve:

- completare la procedura di iscrizione sul portale Universitaly, secondo i termini e le modalità di cui all'Allegato 1;
- effettuare il pagamento del contributo forfettario di cui all'articolo 4, del presente decreto, secondo le modalità e i termini previsti dall'Allegato 1.

Art. 3
(*Scelta delle sedi*)

1. All'atto dell'iscrizione al semestre filtro, secondo i termini e le modalità previsti dall'Allegato 1, lo studente deve altresì indicare:

a) le sedi del corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1 per le quali intende concorrere ai fini della prosecuzione degli studi nell'ipotesi di utile collocazione nella graduatoria di merito di cui all'articolo 10. Lo studente è tenuto ad indicare almeno 10 sedi;

b) le sedi del corso di studio affine per le quali intende concorrere ai fini della prosecuzione degli studi in caso di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito di cui all'articolo 10 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Lo studente che, successivamente all'iscrizione al semestre filtro, ottiene un posto nell'ambito dei corsi affini di cui all'articolo 9 - ivi compresi i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale e locale, in esito alle relative procedure di ingresso - è tenuto ad aggiornare, entro il termine previsto dall'Allegato 1, il proprio *status* nell'area personale del sito Universitaly.

3. Il posto assegnato allo studente in esito alle procedure di accesso a un corso di laurea affine ad accesso programmato locale o nazionale, nonché il posto presso il quale lo studente risulti già immatricolato o iscritto in un corso affine rimangono riservati e non sono resi disponibili per nuove assegnazioni fino alla definizione delle graduatorie di merito nazionali di cui all'articolo 10.

4. Il Ministero comunica alle università l'ateneo presso cui lo studente si iscrive per frequentare il semestre filtro e le sedi scelte per il corso di cui all'articolo 1 comma 1 e per il corso affine prescelti.

5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di iscriversi a un altro corso di studio afferente a Classi diverse da quelle individuate all'articolo 9, secondo quanto disposto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33.

7. L'iscrizione al semestre filtro presso università che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale ancora non definita si intende condizionata all'esito positivo delle relative procedure di accreditamento. In caso di mancato accreditamento, lo studente dovrà provvedere ad indicare altra sede presso cui svolgere il semestre filtro mediante apposita procedura che verrà resa disponibile nella propria area personale. Parimenti, l'indicazione di tale università tra le sedi di cui al comma 1 del presente articolo si intende condizionata all'esito positivo delle relative procedure di accreditamento.

8. Successivamente alle attività di comunicazione di cui al comma 5 del presente articolo, e, comunque entro l'inizio delle attività formative, le università accertano il possesso del titolo di studio richiesto ai fini dell'accesso al semestre filtro.

9. Oltre alla presentazione della domanda di iscrizione nei termini e con le modalità indicate all'Allegato 1, per gli studenti cui si applicano le "*Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia"*, è fatto obbligo di completare la relativa procedura, rinvenibile al link https://www.universitaly.it/studenti-stranieri, indispensabile per il rilascio del visto. Le università, ove lo studente interessato non possieda una idonea certificazione relativa alla conoscenza della

lingua italiana, hanno il compito di verificare la competenza linguistica per l'accesso ai corsi, nelle forme previste dalle richiamate procedure.

Art. 4
(*Contributo forfettario*)

1. Per l'iscrizione al semestre filtro, le università sono autorizzate a richiedere allo studente il pagamento di un contributo forfettario uniformato a livello nazionale, pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatti salvi i casi di esonero totale o parziale previsti dalla normativa vigente in materia di tasse universitarie.

2. Il pagamento del contributo forfettario, entro e non oltre il termine previsto dall'Allegato 1, determina il perfezionamento della procedura di iscrizione dello studente al semestre filtro.

3. Nel caso di mancato pagamento del contributo forfettario entro il termine di cui all'Allegato 1 o di pagamento effettuato oltre il termine, lo studente non è considerato iscritto al semestre filtro, a nulla rilevando la sola compilazione e invio della domanda di iscrizione.

4. Lo studente che, al termine del semestre filtro, si immatricola ad uno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero ad un corso di studio non compreso tra quelli di cui all'articolo 9 del presente decreto, nella medesima o in diversa università rispetto a quella in cui ha frequentato il semestre filtro, è tenuto al pagamento delle tasse universitarie annuali, calcolate secondo le disposizioni vigenti nell'università di immatricolazione, decurtate del contributo corrisposto ai sensi del comma 1.

5. Lo studente che, al termine del semestre filtro, si immatricola ad uno dei corsi di studio affini di cui all'articolo 9, nella medesima o in diversa università rispetto a quella in cui ha frequentato il semestre filtro, è tenuto al pagamento delle tasse universitarie annuali, calcolate secondo le disposizioni vigenti nell'università di immatricolazione, riparametrate in relazione alla durata del secondo semestre.

6. Il pagamento delle tasse universitarie di cui ai commi 3 e 4 è effettuato prima dell'inizio delle attività didattiche del secondo semestre. Le università possono prevedere nella loro autonomia idonei piani di rateizzazione del pagamento dovuto.

7. Gli studenti vincitori o idonei ai benefici per la tutela del diritto allo studio per il semestre filtro ottengono il rimborso delle somme eventualmente versate ai sensi del comma 1 e sono immatricolati al secondo semestre, ferma restando la verifica dei requisiti per l'immatricolazione previsti dal

presente decreto, senza l'obbligo di pagamento di cui al comma 5. Gli studenti che hanno presentato domanda per l'accesso ai benefici per la tutela del diritto allo studio per il secondo semestre sono immatricolati allo stesso, ferma restando la verifica dei requisiti per l'immatricolazione previsti dal presente decreto, senza l'obbligo di pagamento di cui al comma 5, nelle more dell'acquisizione del diritto ai benefici. Nel caso in cui lo studente non rientri tra gli idonei o vincitori, il pagamento di cui al comma 5, ovvero la prima tranche dello stesso in caso di rateizzazione, è effettuato entro quindici giorni dalla pubblicazione della relativa graduatoria.

Art. 5
(*Status dello studente*)

1. Per effetto dell'iscrizione al semestre filtro ai sensi degli articoli 2 e 3, lo studente acquisisce lo *status* di "studente contemporaneamente iscritto" al corso di laurea magistrale a ciclo unico afferente alla Classe LM-41 o LM-46 o LM-42 prescelto e al corso di studio affine prescelto tra quelli di cui all'articolo 9, ai soli fini della prosecuzione del percorso di studi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b).

2. L'iscrizione al primo semestre di uno dei corsi di studio affini è gratuita e non comporta per lo studente il rispetto degli obblighi di frequenza eventualmente previsti dai regolamenti di Ateneo.

3. Al fine di assicurare il godimento dei benefici in materia di diritto allo studio di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, si applicano le disposizioni del D.M. n. 447 del 11 luglio 2025.

Art. 6
(*Semestre filtro*)

1. Le attività formative del semestre filtro iniziano il 1° settembre e si concludono almeno 10 giorni prima della data di svolgimento del primo esame di profitto.

2. Il semestre filtro si compone dei seguenti insegnamenti, a cui sono assegnati 6 crediti formativi (CFU) ciascuno:

a) Chimica e propedeutica biochimica;
b) Fisica;
c) Biologia.

3. Le università disciplinano, nell'esercizio della propria autonomia, le metodologie e le conseguenti modalità didattiche per l'erogazione delle attività formative, ai sensi della normativa vigente, con gli adeguati piani di studio, al fine di erogare gli insegnamenti di cui al comma 2.

4. La frequenza ai corsi di studio è obbligatoria ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE. È onere dell'università predisporre un sistema per il controllo della partecipazione degli studenti alle attività didattiche.

Art. 7
(*Modalità di svolgimento degli esami*)

1. Gli esami di profitto dei tre insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2, si svolgono nella medesima data e contemporaneamente in tutte le università in cui è erogato il semestre filtro, anche in deroga all'eventuale divieto di sostenere esami nella medesima data previsto dai Regolamenti didattici di Ateneo.

2. Al termine delle attività formative lo studente ha a disposizione una sessione di esame, nell'ambito della quale è chiamato a sostenere l'esame di profitto relativo a ciascuno dei tre insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2. La prima prova si svolge, di norma, entro i primi quindici giorni del mese di dicembre dell'anno di avvio del semestre, mentre la seconda prova si svolge, di norma, entro i primi quindici giorni del mese di gennaio dell'anno successivo. Con successivo provvedimento ministeriale sono fissate le date delle prove di esame. Lo studente è tenuto a sostenere almeno una delle due prove di esame previste per ciascuno dei tre insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2.

3. Per lo svolgimento di ogni prova relativa a ciascuno insegnamento è assegnato un tempo pari a 50 minuti.

4. Ciascuna prova d'esame consiste nella somministrazione di trentuno (31) domande, di cui ventuno (21) a risposta multipla e dieci (10) a risposta con modalità a completamento, secondo quanto previsto dall'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Le procedure connesse allo svolgimento degli esami di profitto di cui ai commi precedenti sono disciplinate nell'Allegato 2.

6. Le università organizzano lo svolgimento degli esami di profitto nel rispetto delle garanzie previste per gli studenti con invalidità e disabilità a norma dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per gli studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, secondo quanto previsto dall'Allegato 2.

Art. 8

(*Definizione del punteggio, valutazione d'esame e rinuncia*)

1. Gli esami di profitto relativi agli insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2, sono valutati in trentesimi, oltre alla lode a cui è attribuito il valore di un punto. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 10, il punteggio è attribuito come segue:

- 1 punto per ogni risposta esatta;
- 0 punti per ogni risposta omessa;
- meno 0,1 (- 0,1) punti per ogni risposta errata.

2. Per la valutazione complessiva dei tre esami di profitto di cui al comma 1, sono attribuiti al massimo novantatré (93) punti.

3. Ai fini della determinazione del voto d'esame per la carriera dello studente, i punteggi conseguiti negli esami di profitto sostenuti durante il semestre filtro si arrotondano all'unità più prossima solo qualora lo studente abbia superato l'esame conseguendo un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30).

4. Nel caso in cui lo studente sostenga entrambe le prove calendarizzate per il medesimo insegnamento, ai fini della determinazione del punteggio prevale automaticamente la prova in cui lo studente ha conseguito il punteggio più elevato, purché sia pari o superiore a diciotto su trenta (18/30).

5. Entro il giorno successivo alla pubblicazione degli esiti della seconda prova lo studente è tenuto a manifestare la propria volontà di accettare o rifiutare la votazione conseguita in ciascun insegnamento per il quale abbia riportato una votazione pari o superiore a diciotto su trenta (18/30). In mancanza di espressa manifestazione di volontà nel termine di cui al periodo precedente, la votazione si intende accettata. La votazione accettata rileva ai fini dell'inserimento e della collocazione dello studente nelle graduatorie di merito nazionali di cui all'articolo 10.

6. Il rifiuto della votazione determina, in caso di utile collocazione nelle graduatorie di merito nazionali, l'obbligo di conseguire i crediti formativi con riferimento al relativo insegnamento, presso l'ateneo di assegnazione secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 13.

7. Le università possono prevedere che i punteggi conseguiti negli esami di profitto del semestre filtro non concorrano alla determinazione della media delle votazioni degli esami di profitto, previa richiesta dello studente.

Art. 9
(*Corsi affini*)

1. I corsi affini relativi alle Classi delle Lauree Magistrali a ciclo unico LM-41, LM-46 e LM-42 sono tutti i Corsi di studio afferenti alla Classe delle Lauree in Biotecnologie (L-2), alla Classe delle Lauree in Scienze Biologiche (L-13), alla Classe delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico in Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13), alla Classe delle Lauree in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38), nonché, i corsi di studio afferenti alle Classi delle Lauree per le Professioni sanitarie che presentano un rapporto tra iscritti al primo anno e posti disponibili per il medesimo anno, riferito all'anno accademico precedente, inferiore a 0,9. Tali corsi di studio, per l'anno accademico 2026/2027, sono i seguenti:

a) Assistenza sanitaria afferente alla Classe L/SNT4;
b) Educazione professionale afferente alla Classe L/SNT2;
c) Infermieristica afferente alla Classe L/SNT1;
d) Podologia afferente alla Classe L/SNT2;
e) Tecniche audiometriche afferente alla Classe L/SNT3;
f) Tecniche audioprotesiche afferente alla Classe L/SNT3;
g) Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro afferente alla Classe L/SNT4;
h) Terapia occupazionale afferente alla Classe L/SNT2;
i) Tecniche di laboratorio biomedico afferente alla Classe L/SNT3.

Con provvedimento annuale il Ministero aggiorna l'elenco dei predetti corsi delle Classi di Laurea per le Professioni sanitarie, tenendo conto del criterio di cui al primo periodo.

2. Gli studenti sono ammessi ai corsi di studio afferenti alle Classi individuate dal comma 1 secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, per l'anno accademico 2026/2027 sono derogati, in caso di sovrannumero di cui all'art. 13 comma 7, i requisiti di docenza relativi alla numerosità massima della Classe di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 e ss.mm.ii.

4. Qualora in esito alla graduatoria dei corsi affini di cui all'Allegato 5 del presente decreto, residuino, anche una volta esauriti gli scorrimenti, dei posti presso corsi di studio ad accesso programmato, gli Atenei possono procedere all'indizione di una prova suppletiva di accesso al fine della loro integrale copertura. In tal caso, le università, nella loro autonomia e in coerenza con la normativa in materia di accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, valorizzano il percorso formativo dei candidati alla prova suppletiva che abbiano frequentato il semestre filtro per l'anno accademico 2026/2027 e che non risultino collocati nella graduatoria di merito nazionale in posizione utile per l'accesso ad uno dei corsi di studio previsti dal presente decreto.

Art. 10
(*Inserimento nelle graduatorie di merito nazionali*)

1. Le graduatorie di merito nazionali dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico LM-41 o LM-46 o LM-42 si compongono di tre sezioni alle quali gli studenti che hanno conseguito l'esame di profitto in almeno uno dei tre insegnamenti previsti nel semestre, accedono nel seguente ordine:

a) nella prima sezione sono collocati gli studenti che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) in ciascun esame relativo agli insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2;
b) nella seconda sezione sono collocati gli studenti che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di due dei tre insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione all'insegnamento per il quale non è stato conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), ai fini della successiva immatricolazione al secondo semestre del corso di laurea prescelto;
c) nella terza sezione sono collocati gli studenti che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto relativi ad uno dei tre insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione agli insegnamenti per i quali non è stato conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), ai fini della successiva immatricolazione al secondo semestre del corso di laurea prescelto.

2. Gli studenti di cui al comma 1 accedono alla graduatoria di uno dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico LM-41 o LM-46 o LM-42, in relazione alle quali hanno effettuato l'iscrizione al semestre filtro, secondo le seguenti modalità:

a) gli studenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 300 punti e il punteggio ottenuto negli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati;

b) gli studenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 200 punti e il punteggio ottenuto in due dei tre esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati, salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 12, comma 1, ai fini della successiva immatricolazione al secondo semestre del corso di studio prescelto;

c) gli studenti di cui alla lettera c) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 100 punti e il punteggio ottenuto in uno degli esami di profitto conseguito e accettato, salvo il conseguimento dei crediti formativi

universitari di cui all'articolo 12, comma 1, ai fini della successiva immatricolazione al secondo semestre del corso di studio prescelto.

3. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

a) in caso di parità tra uno o più studenti invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n.104 del 1992 e uno o più studenti non rientranti nelle predette categorie, viene preferito lo studente invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, presentate ai sensi dell'Allegato 2;

b) nei casi di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane;

c) nei casi di ulteriore parità prevale lo studente con la media aritmetica più alta dei voti ottenuti negli esami di profitto.

4. Gli studenti di cui all'articolo 1, comma 1, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali, sono assegnati e si immatricolano, nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, ovvero si iscrivono ai fini del conseguimento dei crediti, nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1, in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza scelto in sede di iscrizione, ovvero in altra sede sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati e delle ulteriori scelte effettuate dagli studenti, ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3 del presente decreto e secondo le procedure e i termini previsti dagli Allegati 3 e 4 che costituiscono parte integrante del presente decreto.

5. In caso di mancata immatricolazione/iscrizione nei termini prescritti dagli Allegati 3 e 4, lo studente decade dalla possibilità di immatricolarsi/iscriversi al corso di laurea magistrale a ciclo unico di assegnazione, ferma restando la possibilità di immatricolarsi e proseguire gli studi in uno dei corsi affini, di cui all'art. 9 del presente decreto, secondo le procedure ed i termini di cui all'Allegato 5.

6. Gli eventuali posti non utilizzati nell'ambito delle graduatorie degli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero, sono resi disponibili per le assegnazioni e le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia, nelle relative graduatorie.

7. In esito alle procedure di cui all'Allegato 3, gli eventuali posti residui sono utilizzati dalle università per cambi di sede relativi al primo anno, in relazione all'accertamento di gravi motivi debitamente documentati, ovvero per le procedure di iscrizione per anni successivi al primo di cui al medesimo allegato.

8. Nel caso in cui la collocazione nelle graduatorie di merito di cui al comma 1 non consenta la prosecuzione del percorso di studi nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) o odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) o medicina veterinaria (LM-42), lo studente può proseguire nel corso di studio affine di cui all'articolo 9, indicato in sede di iscrizione in una delle

sedi opzionate, secondo l'ordine di collocazione nelle graduatorie di merito e delle preferenze espresse. Lo studente è ammesso, anche in sovrannumero, di norma nel limite del venti per cento dei posti disponibili presso ciascuno ateneo, secondo le procedure ed i termini previsti dall'Allegato 5.

9. Qualora lo studente di cui al comma 8 – a fronte della saturazione dei posti disponibili – non trovi utile collocazione presso le sedi opzionate al momento dell'iscrizione, può proseguire il percorso di studio presso una diversa sede, tenuto conto della redistribuzione dei posti non assegnati. A tal fine, lo studente procede a indicare un ordine di preferenza delle sedi ancora disponibili.

10. Qualora lo studente, all'esito della procedura di cui al comma 9, non trovi utile collocazione, si procede all'assegnazione d'ufficio nella sede con disponibilità di posti più prossima alla residenza/domicilio indicati in sede d'iscrizione ai sensi dell'Allegato 1, numero 2, del presente decreto. In subordine, si procede all'assegnazione d'ufficio nella sede più prossima alla residenza/domicilio indicati in sede d'iscrizione.

11. Lo studente è assegnato al corso affine secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito negli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e, in caso di parità, si applicano i criteri di cui al comma 3.

12. In caso di mancata immatricolazione nei termini prescritti dall'Allegato 5, lo studente decade dalla possibilità di immatricolarsi.

## Art. 11
(*Ammissione al secondo semestre*)

1. Sono ammessi al secondo semestre dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico LM-41 o LM-46 o LM-42, gli studenti di cui all'articolo 1 del presente decreto che hanno conseguito tutti i crediti formativi universitari ("CFU") stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro, di cui all'articolo 6, comma 2.

2. Gli studenti di cui alla lettera a) dell'articolo 10, comma 1, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali, sono assegnati e si immatricolano secondo le procedure e i termini previsti dagli Allegati 3 e 4 del presente decreto e accedono al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) o odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) o medicina veterinaria (LM-42).

3. Gli studenti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 10, comma 1, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali, sono iscritti nelle sedi di assegnazione e si immatricolano nelle stesse a condizione del conseguimento dei crediti formativi di cui al successivo

articolo 12, accedendo al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) o odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) o medicina veterinaria (LM-42), secondo le procedure e i termini previsti dagli Allegati 3 e 4 del presente decreto.

4. Gli studenti che non sono ammessi al secondo semestre dei corsi di studio di cui al comma 1 possono iscriversi ad altro corso di studio nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente e in presenza di posti disponibili, anche oltre i termini previsti dal Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 5 del presente decreto.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) conseguiti nel semestre filtro è rimesso alla valutazione dell'università ove lo studente si iscrive e può avvenire anche in forma parziale.

Art. 12

*(Completamento del conseguimento dei crediti formativi)*

1. Gli studenti di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti al conseguimento dei crediti formativi universitari (CFU) non ottenuti all'esito degli esami di profitto, in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre.

2. Gli studenti di cui al comma 1 che si siano iscritti e che non abbiano completato il conseguimento dei crediti formativi entro il termine di cui al medesimo comma decadono dall'iscrizione.

3. Per gli studenti che non hanno completato il conseguimento dei crediti, resta ferma la facoltà di immatricolarsi, anche oltre i termini previsti dai regolamenti didattici universitari, ad un corso di studio diverso, nel rispetto dei termini previsti dall'Allegato 5 del presente decreto.

Art. 13

*(Criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi)*

1. Le prove per il recupero dei crediti formativi universitari (CFU) si articolano secondo gli standard e le modalità di verifica uniformi di cui al presente articolo.

2. Le prove sono volte alla verifica dell'apprendimento degli obiettivi formativi in coerenza con i contenuti dei *Syllabus* di cui al D.M. n. 704 del 29 maggio 2026, per l'insegnamento per il quale lo studente non ha conseguito il punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30).

3. La verifica di cui al comma 2 consiste in una prova di recupero per ciascuno degli insegnamenti oggetto dell'esame di cui al medesimo comma, che è valutata in trentesimi. La valutazione è volta ad accertare l'acquisizione di solide conoscenze di base dei singoli insegnamenti.

4. Le università determinano il numero di verifiche, comunque non inferiori a due per ciascun insegnamento oggetto di recupero. Le date di svolgimento delle prove e le modalità delle eventuali attività di recupero sono pubblicate da ciascun ateneo sul proprio sito istituzionale.

5. Le prove di cui al presente articolo sono organizzate dagli Atenei, nell'esercizio dell'autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione, così come specificata dall'articolo 6 della legge n. 168 del 1989, e si concludono in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre.

6. Gli studenti di cui all'articolo 11, comma 3, che non si collochino in posizione utile nelle graduatorie di merito nazionali per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, possono conseguire i crediti formativi di cui all'articolo 12, ai fini dell'ammissione ai corsi di studio affini di cui all'articolo 9, presso la sede assegnata per l'iscrizione ai sensi dell'Allegato 5. Le prove per il recupero dei crediti formativi universitari (CFU) si concludono in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 7.

## Articolo 14
(*Posti disponibili*)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, per i corsi di cui all'articolo 1, resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Per l'anno accademico 2026/2027, i posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42), destinati agli studenti di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono definiti e ripartiti tra le università con successivi decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, sono derogati per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) delle università statali i requisiti di docenza relativi alla numerosità massima della classe di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 e ss.mm.ii, ai fini della determinazione del potenziale

formativo degli atenei e della conseguente definizione dei posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41).

Art. 15
(*Studenti già iscritti*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 aprile 2022, n. 33, gli studenti iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto, ai corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero ai corsi di studio di cui all'articolo 9, anche presso un'università non statale legalmente riconosciuta, che intendono proseguire gli studi in un corso afferente alle Classi LM-41, LM-46 o LM-42, sono tenuti a iscriversi al semestre filtro e a sostenere i relativi esami di profitto. Gli studenti di cui al primo periodo non sono tenuti a frequentare le lezioni purché producano documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli obblighi di frequenza relativi agli insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2, presso il corso di studi di provenienza, fino all'armonizzazione dei piani di studio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.

2. L'iscrizione ad anni successivi al primo ad un corso afferente alle Classi LM-41, LM-46 o LM-42, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, può avvenire esclusivamente nel limite dei posti che si siano resi disponibili. Gli studenti che intendono essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda presso le università di proprio interesse esclusivamente al momento della pubblicazione degli avvisi o dei bandi delle università relativi ai posti vacanti.

Art. 16
(*Nuova iscrizione al semestre filtro*)

1. Lo studente può iscriversi al semestre filtro per un massimo di tre volte, anche in anni accademici non consecutivi.

2. In caso di nuova iscrizione al semestre filtro, gli studenti che hanno già frequentato il predetto semestre in un precedente anno accademico sono esonerati dagli obblighi di frequenza del semestre filtro dell'anno accademico di nuova iscrizione, anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti didattici di Ateneo.

Art. 17
(*Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016*)

1. Le informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono rese disponibili sul sito istituzionale del Ministero e all'interno del portale *Universitaly*.

Art. 18
(*Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e Accademie militari*)

1. Gli studenti allievi della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa devono iscriversi al semestre filtro in una delle sedi universitarie statali e superare gli esami con un punteggio complessivo pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso l'Università di Pisa.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai candidati dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia militare di Modena e dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente dalle Università di Pisa, di Bologna e di Modena - Reggio Emilia e di Napoli "Federico II", tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'Università e della Ricerca, prevedono la somministrazione di domande individuate con decreto del Ministero della difesa con riferimento ai *Syllabus* di cui all'articolo 13, comma 2, e che, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previsti dalla normativa che li disciplina.

Art. 19
(*Norme finali e transitorie*)

1. Le università, in relazione ai corsi afferenti alle Classi LM-41, LM-46 e LM-42 sono tenute ad adeguare i piani di studio, al fine di erogare nel semestre filtro gli insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2. A partire dall'anno accademico 2027/2028, le università avviano le procedure per l'adeguamento altresì dei piani di studio dei corsi affini.

2. Gli avvisi e le notizie, relativi al semestre filtro, caricati nell'area riservata dello studente del sito Universitaly, ivi comprese quelle relative alla graduatoria e alla sede di assegnazione, hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dello studente. Lo studente ha l'onere di consultare la

propria area personale, e la mancata consultazione esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza di quanto ivi pubblicato.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia i decreti del Ministro dell'università e della ricerca 30 maggio 2025, n. 418; 20 giugno 2025, n. 431; 16 luglio 2025, n. 454; 4 agosto 2025, n. 557; 20 ottobre 2025, n. 754 e 22 dicembre 2025, n. 1115, nonché il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 luglio 2025, n. 447.

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITÁ E DELLA RICERCA
*Sen. Anna Maria Bernini*

Firmato digitalmente da
BERNINI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA